

Norme & Tributi
Fisco

Il mutuo per l'accordo con l'ex coniuge esente da imposte

Entrate

Per l'Agenzia rientra nel campo dell'articolo 19 della legge 74/1987

Si consolida l'orientamento in senso estensivo avviato dalla Cassazione nel 2016

Angelo Busani

Beneficia della totale esenzione da imposte e tasse il mutuo stipulato per finanziare l'accordo con il quale gli ex coniugi convengono le condizioni della loro separazione o del loro divorzio. Ad esempio, l'accordo con cui uno dei coniugi acquista la quota di proprietà dell'appartamento già adibito a residenza familiare di titolarità dell'altro coniuge.

Si tratta di un'affermazione contenuta nell'interpello 260/2022, in cui, per la prima volta, l'agenzia delle Entrate prende in considerazione il contratto di mutuo per stabilire se esso rientri nel perimetro applicativo dell'articolo 19 della legge 74/1987, il quale dispone l'esenzione da «imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa» per «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio»; espressione normativa che la Consulta (con la sentenza 154/1999) ha poi esteso al procedimento di separazione personale tra coniugi.

Questo panorama normativo ha avuto, in un primo tempo, un'acoglienza caratterizzata da uno spirito

restrittivo: l'agevolazione venne ritenuta applicabile solo agli accordi «necessari» (quelli riguardanti l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare e l'assegno di mantenimento) e non anche a quelli «eventuali», cioè quelli che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (circolare 49/E del 2000). Restava ad esempio controverso se gli accordi di rilevanza patrimoniale che eccedevano il perimetro dei coniugi (per esempio, perché coinvolgevano i figli) fossero ricompresi nel regime di esenzione (in senso negativo le risoluzioni 151/2005 e 372/2007).

A questo scenario è stato però impresso un nettissimo cambiamento di marcia da parte delle «sentenze gemelle» (111 e 3110) emesse dalla Cassazione nel febbraio 2016, con le quali si è evidenziato che il «mutuo contestato normativo di riferimento» sospinge ad «addivenire al superamento del precedente indirizzo». Questo mutato contesto è caratterizzato dalla normativa sulla negoziazione assistita (Dl 132/2014) e dalla disciplina del cosiddetto divorzio breve (legge 55/2015) nonché, più in generale, dalla diversa considerazione che riveste l'accordo tra i coniugi in relazione alla separazione o al divorzio; vi è un nuovo panorama normativo, nel quale l'elemento del consenso tra i coniugi viene ad assumere il ruolo di decisivo fulcro nella definizione della crisi coniugale. Oggi, giorno, si può dunque abbastanza tranquillamente ritenere che qualsiasi sistemazione patrimoniale sia pattuita nei cosiddetti «contratti della crisi coniugale» dovrebbe beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 19 della legge 74/1987.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornalisti pensionati e 730, sostituito sarà l'Inps

Previdenza

Proseguono le istruzioni alla vigilia della confluenza di Inpgi nella cassa pubblica

I giornalisti iscritti alla gestione Inpgi sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, pensionati o che hanno percepito trattamenti di sostegno al reddito, nel compilare il 730/2022, relativo ai redditi 2021, dovranno indicare l'Inps quale sostituto di imposta. Tale indicazione vale anche se la dichiarazione dei redditi viene presentata prima di luglio.

L'informazione è stata fornita ieri sia dall'Istituto nazionale di previdenza sociale che dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani a fronte del processo di trasferimento della gestione «Inpgi 1» nell'Inps, con effetto dal prossimo 1° luglio.

Per effetto di tale operazione, si è posta la questione di individuare il sostituto di imposta legittimato a prestare assistenza fiscale e a effettuare eventuali conguagli derivanti dalla presentazione del modello 730/2022. La soluzione, anche a seguito di interlocazione con l'agenzia delle Entrate, è stata individuata nell'Inps, in quanto da luglio subentrerà all'Inpgi nella gestione dei

rapporti con gli iscritti alla gestione sostitutiva.

Se un giornalista riceve prestazioni sia dall'Inpgi 1 che dalla gestione separata (Inpgi 2), può scegliere se avvalersi dell'Inps o dell'Inpgi come sostituto d'imposta. Però si deve tener presente che, se risultassero posizioni a debito, la prestazione erogata dall'Inpgi 2 potrebbe non essere sufficiente, con la necessità per il giornalista di versare direttamente all'erario quanto dovuto. Da qui il consiglio dell'Inpgi di scegliere il sostituto di imposta che eroga la prestazione di importo più elevato.

Nulla cambia per i giornalisti iscritti solo all'Inpgi 2, che continua a essere il sostituto di imposta di riferimento.

L'Istituto di previdenza dei giornalisti ha anche informato delle operazioni di ricalcolo in atto degli importi mensili delle pensioni in pagamento. Ciò si è reso necessario perché Inpgi corrisponde 14 mensilità, mentre Inps 13. Quindi a giugno Inpgi metterà in pagamento l'importo annuale suddiviso per 13 e le differenze relative a gennaio-maggio. Come esemplificato dall'Istituto, su un importo annuale di 65mila euro, con le regole Inps si percepiranno 5mila euro per 11 mesi e 10mila a dicembre, invece di 4.642 euro per 10 mesi e 9.285 euro a giugno e dicembre.

—M.Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa prevede il Codice civile

Il contratto per persona da nominare

«Il contratto per persona da nominare» è disciplinato dagli articoli 1401 e seguenti del Codice Civile. In particolare: «Al momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso» (articolo 1401);

- «La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte non più tardi della stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso» (articolo 1402, comma 1);
- «La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto» (articolo 1402, comma 2);
- «Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e

assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato» (articolo 1404).

La dichiarazione di nomina
Pertanto, affinché l'istante si sostituisca quale parte contrattuale del contratto preliminare originariamente stipulato dal padre «per sé o per persona da nominare», è necessaria una dichiarazione di nomina validamente fatta alla luce delle predette disposizioni

Sconto prima casa all'under 36 «nominato» dal genitore

Fisco e immobili

Il caso del padre che stipula il preliminare e poi nomina il figlio per la firma del rogito

L'agevolazione «under 36», vale a dire l'abbattimento di ogni imposta in caso di acquisto della «prima casa» da parte dell'acquirente che non abbia compiuto 36 anni nell'anno in cui stipula il rogito (articolo 64 del Dl 73/2021), spetta anche se si tratta di un acquirente che si trovi a essere tale a seguito di una dichiarazione di nomina espressa in conseguenza di un contratto per persona da nominare. È questa l'affermazione che l'agenzia delle Entrate esprime con la risposta n. 261 dell'11 maggio.

Il caso analizzato è quello del ge-

nitore che stipula, con l'impresa costruttrice di un edificio, un contratto preliminare per sé o per persona da nominare e che poi nomina un figlio per la stipula del rogito. Dato che è il padre a stipulare il preliminare e a pagare caparre e acconti fino a che la nomina del figlio non sia espressa, le fatture dell'impresa costruttrice vengono intestate al padre. E allora il figlio si chiede se l'Iva che sia fatturata al padre prima della dichiarazione di nomina possa rientrare nel beneficio in questione.

Al riguardo va ricordato che, se ricorrono i presupposti di eredità e di reddito dell'agevolazione «under 36» (che, è bene ricordarlo, scade il 31 dicembre 2022), nel caso di compravendita soggetta a Iva, l'acquirente deve bensì corrispondere l'imposta all'impresa venditrice, ma matura un credito d'imposta (spendibile per pagare qualsiasi tributo sia dovuto dal contribuente

a qualunque titolo) pari all'Iva addebitata nelle fatture d'acquisto; mentre, nel caso in cui la compravendita sia soggetta a imposta di registro, ogni imposta dovuta per la compravendita è azzerata.

Nella risposta n. 261 viene espresso dunque il concetto che l'agevolazione non è influenzata dal fatto che il rogito sia stipulato da un under 36 beneficiario di una dichiarazione di nomina discendente da un contratto per persona da nominare; a condizione, però, che dall'atto di compravendita, stipulato in esito alla dichiarazione di nomina, risultino specificamente enunciati gli acconti già pagati dal contraente originario, autore della nomina, con indicazione dei relativi importi e delle modalità di pagamento nonché gli estremi delle fatture al medesimo intestate.

—A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



A Bari il lancio della prima Convention delle Professioni tecniche

Il Green New Deal europeo con l'intero pacchetto di iniziative per avviare l'Ue verso la strada della transizione verde, ma soprattutto la fase attuativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel dopo emergenza sanitaria: sono questi i due grandi vettori che faranno da comune denominatore a «Roma Innovation Hub» la prima Convention nazionale delle Professioni tecniche che si terrà a Roma dall'8 al 10 settembre (Palazzo dei Congressi) e sarà presentata ufficialmente oggi a Bari, nell'ambito di Smart Building Levante (Sala Leonardo ore 12:30), dal presidente del Cnpi Giovanni Esposito, Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche, Gianni Massa, coordinatore scientifico di RIH e vicepresidente Cni e Luca Baldin, Project manager di Smart Building Italia, partner dell'intera iniziativa.

L'evento rappresenta l'occasione per avvicinare il mondo delle istituzioni

e della politica a quello delle professioni tecniche e dare solidità e concretezza alle diverse missioni strategiche del Pnrr, mettendo attorno allo stesso tavolo i principali stakeholders e focalizzando il ruolo e la funzione di oltre 600 mila professionisti sui temi della sostenibilità e dell'innovazione. Tre giornate durante le quali, Roma, sede principale dei lavori, vedrà i delegati di tutte le professioni, in presenza e collegati da tutta Italia, lavorare in parallelo su quattro asset strategici: le «città intelligenti», la rivoluzione green dell'edilizia, la nuova mobilità elettrica e sostenibile, e i nuovi servizi digitali che stanno già cambiando ogni aspetto della quotidianità. Durante la Convention si terrà anche un'esposizione di soluzioni tecnologiche d'avanguardia proposte dai principali player del settore a livello nazionale ed internazionale.

«Come professionisti», ha dichiarato Giovanni Esposito, presidente del Cnpi, «abbiamo

la grande opportunità di farci interpreti di quella transizione verde e della rivoluzione digitale del Paese. Per questo ci siamo autoconvocati a Roma per la prima grande Convention delle professioni tecniche durante la quale presenteremo anche il nostro «libro bianco» sugli obiettivi ambiziosi che attraverso il Pnrr il Paese si è posto. Avendo sempre presente che ogni cambiamento è possibile solo a condizione di ripartire dalle idee, dal progetto, che costituiscono lo specifico di tutte le professioni tecniche». Smart Building Levante a Bari (Sala Galileo ore 9:30-13:30 di venerdì 13 maggio) è stata scelta anche quale tappa conclusiva del progetto «Comunità energetiche, motore di innovazione e di sviluppo: il ruolo delle Professioni tecniche», organizzato dal Cnpi in collaborazione con Ancitel, Energia e Ambiente.



ENTE PROMOTORE



CO-ORGANIZZATORE



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Pentastudio Tel. +39 0444 543133 events@pentastudio.it

trasporti pubblici e car sharing.
di **Pierpaolo Ceroli**
e **Paola Bonsignore**
L'articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

La... te... può... gere... le ritenute

Fisco internazionale

Nessun obbligo per chi non ha la residenza fiscale

Roberto Iaia
Marco Jannon

L'articolo 4, comma 1, del Dl 457/1997, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione», ha previsto un credito di imposta a compensazione delle ritenute, ai fini Irpef, sui redditi di lavoro del personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte in Italia nel registro internazionale (articoli 146 e 143 del Codice della navigazione).

Con la risoluzione 15/E del 2021, l'agenzia delle Entrate ha affermato che la norma non si applicherebbe ad armatori non residenti, privi di stabile organizzazione nel nostro Paese.

Il principale argomento erariale muove da una interazione tra i commi 1 e 2 della regola: il comma 1 riferisce il credito ai soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito di cui al comma 2, il quale riduce al 20% l'imponibile Irpef o Ires, ritratto dall'utilizzo di navi iscritte nel registro. In particolare, la carenza di stabile organizzazione italiana non consente di ravvisare soggetti passivi di tali imposte e, per l'effetto, beneficiari del credito impositivo in esame.

Il datore di lavoro non è obbligato all'effettuazione, versamento e dichiarazione di alcuna ritenuta in relazione ai medesimi redditi di lavoro, ove privo di stabile organizzazione in Italia (articolo 23, comma 1 cui rinviano gli articoli seguenti del Dpr 600/1973; ministero delle Finanze, circolare 326/1997, par. 3.1; Entrate, risposta 157/2022). Pertanto, la lettura erariale della norma si risolverebbe

Manca il presupposto per il credito d'imposta in assenza dell'attività di sostituto

comunque in una «partita a saldo zero»: in assenza di localizzazione italiana, non si applicherebbe il credito, ma non sarebbe prefigurabile il debito cui quel credito esclusivamente si riferisce.

Piuttosto, il tema affrontato dalla risoluzione 15/E presuppone che l'armatore non residente e non stabilito abbia effettuato e dichiarato ritenute sul reddito lavorativo dei marittimi, sebbene privo di una branch in Italia e utilizzato il credito dell'articolo 4 per compensare tale debito.

In altre parole, il precedente amministrativo postula che il contribuente estero si sia auto-qualificato come sostituto di imposta, pur in assenza di collegamento territoriale con il nostro Stato. Simile erronea qualificazione soggettiva, rappresentazione ed esposizione del debito per le ritenute sarebbero emendabili dall'interessato, ad esempio, con una dichiarazione rettificativa o anche in sede contenziosa, come, da tempo, sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sezioni unite 13378/2016).

Così, l'armatore non residente e non stabilito ben potrebbe esperire tale «correzione di rotta» in seno a un ricorso avverso un atto di recupero del credito, per evidenziare l'assenza di danno erariale: il credito mirerebbe a neutralizzare un debito, comunque insussistente per legge, nei confronti di chi non ha alcun collegamento territoriale con l'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA